




Sent. N. 1490/13

R.G. N. 7826/11

Rep. N. \_\_\_\_\_

Cron. N. 11321/13



**REPUBBLICA ITALIANA**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Renata Zaffanella ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella controversia iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Reg. Gen. dell'anno

da: \_\_\_\_\_ n

\_\_\_\_\_ - attore - rappresentato e difeso dal Proc.

Dom. Avv. C. Calvello giusta procura a margine dell'atto di citazione

contro:

ASSICURAZIONI S.p.A. - convenuta - rappresentata e

difesa dal Proc. Dom. Avv. \_\_\_\_\_ giusta procura generale

e

\_\_\_\_\_ - convenuto - contumace

e

\_\_\_\_\_ - convenuta - contumace

In punto: risarcimento danni da incidente stradale

causa riservata in decisione all'udienza del giorno \_\_\_\_\_ sulle

seguenti conclusioni:

Conclusioni per l'attore:

“ in via preliminare: Voglia il Sig. Giudice condannare la Compagnia convenuta a corrispondere all'attore la somma di € 3.378,02= oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo. Si confida pertanto nell'accoglimento delle conclusioni tutte rassegnate. Con vittoria di spese e competenze di lite



come da allegata nota spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore già dichiaratosi in atti anticipatorio; con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c..”

Conclusioni per la convenuta Assicurazioni S.p.A.:

“ Nel merito: respingersi ogni domanda attorea così come formulata in atto di citazione in quanto infondata in fatto e diritto per le motivazioni di cui in premessa. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti questo giudice la società Assicurazioni S.p.A., C B e V B per sentir accogliere nei loro confronti le conclusioni come in epigrafe riportate.

L'attore a sostegno della sua domanda assumeva di aver subito danni a seguito dell'incidente stradale avvenuto il in quando alla guida della propria autovettura Citroen targata veniva tamponato dall'autovettura Daewoo targata condotto da V B e di proprietà di C B.

Si costituiva solamente la società Assicurazioni S.p.A. che contestava solamente il quantum debeatur.

Veniva svolta perizia ove veniva accertato da parte del P.I. Buja a cui si riporta integralmente avendo peraltro risposto alle osservazioni svolte dai CTP delle parti e che afferma: “ il conducente del veicolo attoreo a seguito del tamponamento ricevuto ha riportato un'accelerazione di picco al capo calcolata in 5,16 g. .... risulta già superiore ai 3-4 g comunemente indicati nella letteratura medico legale come limite di lesività per i micro tamponamenti.”

Pertanto va considerato accertato il danno e va quantificato sulla base della perizia del Dott. Sergolini e ai criteri liquidativi di cui all'art. 5 della Legge n.57 del 25.03.2001 con gli importi previsti al comma 2 così come aggiornati con D.M. a decorrere dal 6.6.2013 a cui ci si riporta integralmente.





Pertanto si riconosce il danno biologico nella misura del 1,5% per le conseguenze permanenti residue dalle lesioni subite in euro 1.083,39 e il danno biologico per l'inabilità temporanea parziale viene indicato 15 giorni al 75% e 20 giorni al 50% e 30 giorni al 25%) e quindi viene liquidato in euro 1.328,25

Inoltre il giudice, operando una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle Assicurazioni e 2059 c.c., deve garantire comunque l'integrale risarcimento del danno alla salute. Pertanto nella fattispecie concreta, il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dove si evince sia la condizione personale di \_\_\_\_\_ che le conseguenze del fatto in una sofferenza lieve, ritiene che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcita, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari e quindi conseguentemente procedendo ad "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Alla luce degli esposti principi, appare aderente alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno morale, in considerazioni delle sofferenze psicofisiche subite dal ricorrente, l'ulteriore somma di € 100,00. Del resto la Corte di Cassazione afferma: "La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)" ( Cass. n.19816 del 17.9.2010) ancora : " in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio





lamentato dall'attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l'uso di nomi diversi" (Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009)." ( cass. n. 5230 del 2.4.2012) ed infine : " Quanto al danno morale, la tanto temuta duplicazione (di cui al punto 4.9 delle SU citate), potrà essere evitata, per il giudice che si avvalga delle note tabelle, operando il giudice del merito una valutazione ponderata con adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, che dovrà essere argomentata "valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite, onde pervenire al ristoro del danno nella loro interezza" ( Cass. n. 21895 del 15.10.2009).

Poiché l'importo del danno biologico è relativo a poste già liquidate a valori attuali non vanno riconosciuti gli interessi legali in favore degli attori in quanto la rivalutazione ha tenuto indenne il creditore di tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso. ( Cass. 24.01.2000 n.748 e Cass. 9.02.2005 n.2654).

A tale somma vanno aggiunte le spese mediche riconosciute dal CTU in € 1.468,55 .

Quindi il danno va liquidato in € 3.980,19 e pertanto vanno condannati i convenuti al pagamento della somma di € 3.980,19 a cui va detratta la somma già versata dalla società Assicurazioni S.p.A. in € 3.000,00 restando un residuo di € 980,19.

Per quanto riguarda le spese stragiudiziali la Corte di Cassazione afferma: "in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di assistenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza





come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento di detto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su detto aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento". ( Cass. n.997 del 21.1.2010).

Dalla documentazione prodotta risulta che l'Avv. Calvello ha svolto attività nella fase stragiudiziale per la pratica tra l'attore e la convenuta costituita. Peraltro alla luce dell'attività stragiudiziale svolta, tenendo presente che è nel potere del giudice (trattandosi di danno) escludere le spese eccessive e superflue, ( Cass. n. 14594 del 12.7.2005).

Le spese processuali, tenendo conto della natura, del valore della controversia, della somma liquidata, dell'attività difensiva svolta comprensiva di quella stragiudiziale nonché tenendo della differenza fra chiesto e quanto riconosciuto sussiste giusto motivo per una parziale compensazione nel 50% vanno liquidate in complessivi € oltre IVA, CPA e distratte in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta sussistendo i presupposti di cui all'art. 93 c.p.c. . Così pure le spese dei C.T.U. vanno poste a carico dei convenuti nell'importo determinato di €. 1.300,00 oltre CPA e IVA come per legge mentre le spese sostenute per le C.T.P. dell'attore rimangono a carico dello stesso.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace , definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :

“ - Accertata la responsabilità esclusiva di V B nella causazione dell'incidente stradale avvenuto in data Accertato che il danno subito dall'attore è quantificato nella sua totalità in complessivi € 3.980,19; condanna per i titoli e le cause in motivazione espressi la società Assicurazioni S.p.A. nella persona del legale rappresentante, V B e C B , in solido tra loro, al pagamento della somma di € 3.980,19 a cui va detratta la



somma di € 3.000,00 già versato dalla società Assicurazioni S.p.A. rimanendo quindi un residuo di € 980,19. Condanna altresì i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese del giudizio che vengono liquidate in complessivi € 814,00 di cui € 214,00 per spese ed € 600,00 per compenso professionale con distrazione a favore dell'Avv. Claudio Calvello. Pone a carico dei convenuti le spese per la C.T.U. medico legale e C.T.U. tecnica che vengono liquidate in € 1.300,00 oltre accessori come per legge mentre rimangono a carico dell'attore le spese sostenute per le C.T.P. di parte attorea.”

Così deciso in Padova li 4.11.2013

RECEVUTO IN CANCELLERIA  
8 NOV 2013

IL CANCELLIERE  
(Andrea Luise)

